



Proposta n. 45

Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Sig. PRESIDENTE CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
S E D E

Si trasmette, in allegato, per quanto di vostra competenza la proposta di legge a firma del Consigliere Regionale Angelo SALAMINO recante "NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE".

Angelo SALAMINO

Angelo Salamino

11 GEN. 1996

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
12 GEN. 1996		
Ord.	Classe	Part.
	0256	
Dist. N.		



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

1
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 53/A VI Legislatura

RELAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE AVENTE PER OGGETTO:

"NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE"

Ogni estate diverse regioni italiane, e la Puglia fra queste, vengono colpite dalla piaga degli incendi, fra le cause la bruciatura delle stoppie.

La proposta di legge tende da un lato a mettere ordine in modo organico nella delicata materia e dall'altro a soddisfare il bisogno di eliminare ogni intralcio proveniente proprio dalle stoppie non bruciate a danno delle operazioni di coltivazione e dall'uso ormai diffuso di macchine agricole moderne e sofisticate.

In particolare la nuova legge vieta accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola dal primo giugno, mentre per le superfici irrigue di pianura e di bassa collina utilizzate per colture di secondo raccolto le medesime operazioni possono iniziare dal primo luglio sempre in condizioni atmosferiche normali.

La proposta di legge offre dunque una risposta sostanziale e qualificata alla doverosa tutela del territorio in sintonia con i diversi processi produttivi cerealicoli della Puglia. La stessa regolamentazione prospettata non è tanto un limite, ma una responsabile difesa degli operatori agricoli e della loro difficile intrapresa economica.

Angelo SALAMINO

Angelo Salamino

11 GEN. 1996



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIERE REGIONALE ANGELO SALAMINO
RECANTE "NORME IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE".



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Art.1

La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente o integrativa della stessa.

Art.2

Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate dal primo giugno, e non possono, in ogni caso, aver luogo dal primo agosto di ogni anno.

Per le superfici irrigue di pianura e di bassa collina utilizzate per colture di secondo raccolto, le medesime operazioni possono iniziare a partire dal primo luglio.

Le predette operazioni devono in ogni caso essere effettuate in condizioni atmosferiche normali, in giornate prive di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

Art.3

La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva", per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

In ogni caso gli Enti o privati che siano proprietari, o abbiano in affidamento superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

I proprietari dei boschi sono tenuti ad effettuare a loro cura le precese.

Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

Tali limiti di sicurezza ed il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati ed assistita sino allo spegnimento.

Art.4

La fissazione, per ciascun Comune interessato, della data di bruciatura delle stoppie previste nel precedente art.2, è demandata ai Sindaci che ne daranno pubblicità, secondo i poteri loro conferiti per legge, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni venatorie locali.



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Art.5

Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine della salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di "precese" o "fasce protettive", a cura degli Enti di appartenenza.

Art.6

La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art.7

I proprietari, i conduttori ed affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.



6

Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Art.8

E' vietato bruciare foglie secche, sterpi etc., se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc..

Art.9

La Regione Puglia nell'ambito delle precipue competenze, attribuite dalla legge regionale n.32/1980 ai Consorzi di Difesa operanti sul proprio territorio commissiona a questi ultimi una rete di centraline ed apparecchiature di rilevazione agro meteorologiche, al fine di adottare un sistema di monitoraggio delle condizioni meteo-ambientali ed in particolare dei venti, durante tutto il periodo dal primo giugno al venti settembre.

I Consorzi di Difesa, sono tenuti in tal modo a trasmettere quotidianamente bollettini meteo ed informativi alle stazioni della Guardia Forestale, alle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco operanti sul territorio, affinché, si adoperino opportunamente per scongiurare situazioni di pericolo in danno del patrimonio forestale e faunistico, oltre che di persone e cose.

Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero una eccezionale avversità atmosferica, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.

In tal caso gli organi di Polizia preposti dovranno intensificare il controllo del territorio elevando ai



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

contravventori contravvenzioni da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 800.000.

Art. 10

Chiunque rilevi un incendio o focolaio nei boschi e/o terreni limitrofi, deve darne immediato avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale, delle Forze di Polizia in genere, al Sindaco del Comune, ovvero al Comando dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Art. 11

E' fatto obbligo ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie assicurare un servizio antincendio con appositi distaccamenti operativamente ubicati.

Art. 12

Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:



Consiglio Regionale della Puglia

IL CONSIGLIERE

Pf

a) ammenda da Lire 200.000 a Lire 300.000 per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza accenderla senza adeguata assistenza;

b) ammenda da Lire 500.000 a Lire 2.000.000 per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) ammenda da Lire 500.000 a Lire 2.500.000 per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge.

Angelo SALAMINO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il 14/1/96